



**Dipartimento:** DIPARTIMENTO ISTITUZIONALE E TERRITORIO

**Direzione Regionale:** AGRICOLTURA

**Area:** SERVIZI TECNICI E SCIENTIFICI

## DETERMINAZIONE

N. A6505 del 29/11/2010

Proposta n. 19622 del 15/11/2010

**Oggetto:**

D.M. 9/11/2007 "Misure di profilassi fitosanitaria contro la diffusione del punteruolo rosso delle palme *Rhynchophorus ferrugineus* (Olivier) - nuova delimitazione delle aree infestate e definizione del piano d'azione regionale per il contenimento e l'eradicazione del punteruolo rosso delle palme".

**Proponente:**

Estensore	ESPOSITO NUNZIO	_____
Responsabile del procedimento	ESPOSITO NUNZIO	_____
Responsabile dell' Area	G. SINATRA	_____
Direttore Regionale	R. OTTAVIANI	_____
Direttore Dipartimento	L. FEGATELLI	_____
Protocollo Invio		_____
Firma di Concerto		_____

OGGETTO: D.M. 9/11/2007 “Misure di profilassi fitosanitaria contro la diffusione del punteruolo rosso delle palme *Rhynchophorus ferrugineus* (Olivier) - nuova delimitazione delle aree infestate e definizione del piano d’azione regionale per il contenimento e l’eradicazione del punteruolo rosso delle palme”.

## IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO ISTITUZIONALE E TERRITORIO

su proposta del Direttore Regionale Agricoltura

VISTA la Legge Regionale 18 febbraio 2002 n. 6, concernente: “Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale regionale” e successive modificazioni;

VISTO il Regolamento di organizzazione degli Uffici e dei Servizi della Giunta Regionale n. 1 del 6 settembre 2002 e successive modificazioni;

VISTA la decisione della Commissione della Comunità Europea n. 2007/365/CE del 25 maggio 2007, che stabilisce misure d’emergenza per impedire l’introduzione e la diffusione nella Comunità di *Rhynchophorus ferrugineus* (Olivier);

VISTA la decisione della Commissione della Comunità Europea n. 2008/776/CE del 6 ottobre 2008 che modifica la decisione 2007/365/CE, limitatamente alle specie sensibili;

VISTA la decisione della Commissione della Comunità Europea n. 2010/467/UE del 17 agosto 2010, che modifica la decisione 2007/365/CE relativamente ai vegetali sensibili e alle misure da adottare nei casi in cui è identificato il *Rhynchophorus ferrugineus* (Olivier);

VISTO il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, concernente: “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali” che all’art. 54 definisce le attribuzioni del sindaco nei servizi di competenza statale;

VISTO il Decreto Legislativo 19 agosto 2005, n. 214, concernente: “Attuazione della direttiva 2002/89/CE concernente le misure di protezione contro l’introduzione e la diffusione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali” che, tra l’altro, affida le attività di controllo fitosanitario ai Servizi fitosanitari regionali i quali, ai sensi dell’articolo 50 lettere g) ed i), possono:

- prescrivere, sul territorio di propria competenza, tutte le misure ufficiali ritenute necessarie, ivi compresa la distruzione di vegetali e prodotti vegetali ritenuti contaminati o sospetti tali, nonché dei materiali di imballaggio, recipienti o quant’altro possa essere veicolo di diffusione di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali;
- istituire zone caratterizzate da uno specifico status fitosanitario e prescrivere per tali zone tutte le misure fitosanitarie ritenute idonee a prevenire la diffusione di organismi nocivi, compreso il divieto di messa a dimora e l’estirpazione delle piante ospiti di detti organismi;

VISTA la Legge Regionale 11 giugno 1996, n. 20, concernente: “Disciplina del Servizio Fitosanitario Regionale in attuazione della Direttiva 91/683/CEE del Consiglio del 19.12.1991 e del Decreto Legislativo 30.12.1992, n. 536”;

VISTO il decreto del MIPAAF 9 novembre 2007, concernente: “Disposizioni sulla lotta obbligatoria contro il punteruolo rosso della palma *Rhynchophorus ferrugineus* (Olivier). Recepimento decisione della Commissione 2007/365/CE del 25 maggio 2007”.

VISTO il Decreto del Ministero dell’Interno 5 agosto 2008, concernente: “Incolunità pubblica e sicurezza urbana: definizione e ambiti di applicazione”, che all’articolo 2 definisce l’ambito di intervento del Sindaco anche in situazioni in cui si verificano comportamenti che danneggiano il patrimonio pubblico e privato o che ne impediscono la fruibilità e determinano lo scadimento della qualità urbana;

VISTA la Determinazione Dirigenziale 03.03.2010, n. C0472 concernente: D.M. 9/11/2007 “Misure di profilassi fitosanitaria contro la diffusione del punteruolo rosso delle palme *Rhynchophorus ferrugineus* (Olivier) - nuova delimitazione delle aree infestate anno 2010”, con la quale sono state stabilite le misure fitosanitarie obbligatorie da eseguire nella zona insediamento;

VISTE le “Linee guida per l’adozione delle misure fitosanitarie per il controllo del *Rhynchophorus ferrugineus* (Olivier) - Punteruolo rosso della palma”, approvate dal Comitato Fitosanitario Nazionale nella seduta del 21.01.2010 ai sensi dell’art. 2, comma 2, del decreto del MIPAAF 9 novembre 2007;

CONSIDERATO che dai monitoraggi effettuati successivamente alla delimitazione di cui alla Determinazione Dirigenziale 03.03.2010, n. C0472, risulta che l’infestazione del punteruolo rosso, ha interessato altri territori contigui a quelli precedentemente delimitati;

CONSIDERATO che, dai risultati dei controlli annuali svolti dal Servizio Fitosanitario Regionale negli ultimi tre anni, non risulta possibile l’eradicazione dell’organismo nocivo dal territorio regionale, entro il periodo supplementare di un anno di un anno;

CONSIDERATO che è in via di definizione da parte del Servizio Fitosanitario Centrale il piano d’azione nazionale per l’eradicazione del punteruolo rosso delle palme, in attuazione dell’articolo 6 decisione della Commissione della Comunità Europea n. 2010/467/UE del 17 agosto 2010;

RITENUTO di dover approvare, nelle more della definizione del piano d’azione nazionale, il “Piano d’azione regionale per il contenimento e l’eradicazione del punteruolo rosso delle palme” allegato al presente provvedimento e di esso facente parte integrante e sostanziale, redatto sulla base delle “Linee guida per l’adozione delle misure fitosanitarie per il controllo del *Rhynchophorus ferrugineus* (Olivier) - Punteruolo rosso della palma”, approvate dal Comitato Fitosanitario Nazionale nella seduta del 22/01/2010, contenente le misure ufficiali volte al contenimento ed alla soppressione dell’organismo nocivo, mantenendo l’eliminazione come obiettivo di più lungo termine;

RITENUTO sulla base delle risultanze dei monitoraggi espletati, di dover ampliare, ai sensi dell’allegato II, punto 1 della decisione della Commissione della Comunità Europea n. 2007/365/CE del 25 maggio 2007 e dell’articolo 2, del decreto MIPAAF 9 novembre 2007, la delimitazione della “zona infestata” dal *Rhynchophorus ferrugineus* (Olivier), e della relativa “zona cuscinetto”;

RITENUTO che nella “zona infestata”, l’accertamento da parte del Servizio Fitosanitario Regionale, per la conferma delle segnalazioni da parte dei soli proprietari o conduttori a qualsiasi titolo delle palme infestate non è sempre indispensabile in quanto rallenta le azioni di contenimento del parassita che devono essere intraprese con la massima tempestività;

RITENUTO che, fermo restante gli accertamenti effettuati dal Servizio Fitosanitario Regionale, è necessario imporre nella “zona infestata”, ai sensi dell’art. 7 del decreto MIPAAF 9 novembre 2007, ai proprietari e/o i conduttori di vegetali di palma a qualsiasi titolo, a conoscenza dello stato infestato dei propri vegetali, di adottare immediatamente le misure fitosanitarie di cui all’allegato I “Piano d’azione regionale per il contenimento e l’eradicazione del punteruolo rosso delle palme” della presente determinazione, con l’obbligo di notifica al Servizio Fitosanitario Regionale ed al Comune sul cui territorio è ubicata la palma infestata, attraverso l’apposito modello di notifica di cui all’allegato II della presente determinazione;

RITENUTO che le Amministrazioni Comunali, per effetto dell’art. 8 del decreto MIPAAF 9 novembre 2007 e del combinato disposto dell’art. 54 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e dell’art. 2 del Decreto del Ministero dell’Interno 5 agosto 2008 “Incolunità pubblica e sicurezza urbana: definizione e ambiti di applicazione”, devono concorrere utilmente alla salvaguardia delle palme attraverso la verifica sull’esecuzione delle misure prescritte nella presente determinazione, attraverso l’emanazione di atti per la loro attuazione anche al fine di tutelare la pubblica incolumità e il decoro urbano;

### DETERMINA

per quanto in premessa,

ai sensi della decisione della Commissione della Comunità Europea n. 2010/467/UE del 17 agosto 2010, che modifica la decisione 2007/365/CE relativamente ai vegetali sensibili e alle misure da adottare nei casi in cui è identificato il *Rhynchophorus ferrugineus* (Olivier) e del D.M. 9 novembre 2007 “Disposizioni sulla lotta obbligatoria contro il punteruolo rosso della palma *Rhynchophorus ferrugineus* (Olivier)”

A) di delimitare, quale “zona infestata” le aree coincidenti con l’intero territorio dei comuni dove è stata accertata la presenza del *Rhynchophorus ferrugineus* (Olivier), di seguito elencati:


### ZONA INFESTATA

PROVINCIA	COMUNI
<b>LATINA</b>	APRILIA, CISTERNA DI LATINA, CORI, FONDI, FORMIA, GAETA, ITRI, LATINA, LENOLA, MINTURNO, MONTE SAN BIAGIO, PONTINIA, PRIVERNO, PROSEDI, ROCCASECCA DEI VOLSCI, SABAUDIA, SAN FELICE CIRCEO, SERMONETA, SEZZE, SONNINO, SPERLONGA, SPIGNO SATURNIA, TERRACINA.
<b>VITERBO</b>	NEPI, TARQUINIA, VEIANO, VETRALLA.
<b>FROSINONE</b>	ALATRI, BOVILLE ERNICA, CASTRO DEI VOLSCI, CECCANO, CERVARO, FALVATERRA, FERENTINO, FROSINONE, GIULIANO DI ROMA, PASTENA, PICO, ROCCASECCA, VEROLI, SAN GIOVANNI INCARICO, SANT’ELIA FIUMERAPIDO, SAN VITTORE DEL LAZIO, VILLA SANTO STEFANO.
<b>ROMA</b>	ALBANO LAZIALE, ALLUMIERE, ANGUILLARA SABAZIA, ANZIO, ARDEA, ARICCIA, BRACCIANO, CAMPAGNANO DI ROMA, CASTEL GANDOLFO, CERVETERI, CIAMPINO, CIVITAVECCHIA, FIUMICINO, FONTE NUOVA, FRASCATI, GALLICANO NEL LAZIO, GENZANO DI ROMA, GROTTAFERRATA, GUIDONIA MONTECELIO, LADISPOLI, LANUVIO, LARIANO, MARINO, MONTE COMPATRI, MONTE PORZIO CATONE, NEMI, NETTUNO, PALESTRINA, POMEZIA, ROCCA DI PAPA, ROCCA PRIORA, ROMA, SAN SECAREO, SANTA MARINELLA, TIVOLI, TOLFA, VELLETRI, ZAGAROLO.

B) di delimitare, quale “zona cuscinetto”, le aree coincidenti con l’intero territorio dei comuni dove non è stata accertata la presenza del *Rhynchophorus ferrugineus* (Olivier), ma ricadenti nella fascia perimetrale di almeno 10 km a partire dal confine della zona insediamento, così individuate:

## ZONE CUSCINETTO

PROVINCIA	COMUNI
<b>LATINA</b>	BASSIANO, CAMPODIMELE, CASTELFORTE, MAENZA, NORMA, ROCCAGORGA, ROCCA MASSIMA, SANTI COSMA E DAMIANO.
<b>ROMA</b>	ARTENA, CANALE MONTERANO, CAPENA, CAPRANICA PRENESTINA, CARPINETO ROMANO, CASAPE, , CASTEL MADAMA, CASTELNUOVO DI PORTO, CASTEL SAN PIETRO ROMANO, CAVE, CICILIANO, COLLEFERRO, COLONNA, FIANO ROMANO, FORMELLO, GAVIGNANO, GENAZZANO, GORGA, LABICO, MAGLIANO ROMANO, MANZIANA, MARCELLINA, MAZZANO ROMANO, MENTANA, MONTELANICO, MONTELIBRETTI, MONTEROTONDO, MORICONE, MORLUPO, OLEVANO ROMANO, PALOMBARA SABINA, PISONIANO, POLI, RIANO, RIGNANO FLAMINIO, ROCCA DI CAVE, ROCCAGIOVINE, SACROFANO, SAMBUCCI, SAN GREGORIO DA SASSOLA, SAN POLO DEI CAVALIERI, SANT'ANGELO ROMANO, SAN VITO ROMANO, SEGNI, TREVIGNANO ROMANO, VALMONTONE, VICOVARO.
<b>FROSINONE</b>	ACQUAFONDATA, ACUTO, ANAGNI, AMASENO, AQUINO, ARCE, ARNARA, ARPINO, ATINA, AUSONIA, BELMONTE CASTELLO, BROCCO STELLA, CAMPOLI APPENNINO, CASALATTICO, CASALVIERI, CASSINO, CASTELLIRI, CASTROCIELO, CASTENUOVO PARANO, CEPRANO, COLFELICE, COLLEPARDO, COLLE SAN MAGNO, CORENO AUSONIO, ESPERIA, FIUGGI, FONTANA LIRI, FONTECHIARI, FUMONE, GALLINARO, GUARCINO, ISOLA DEL LIRI, MONTE SAN GIOVANNI CAMPANO, MOROLO, PATRICA, PESCOSOLIDO, PICINISCO, PIEDIMONTE SAN GERMANO, PIGNATARO INTERAMNA, POFI, PONTECORVO, POSTA FIBRENO, ROCCA D'ARCE, RIPI, SAN BIAGIO SARACINISCO, SAN GIORGIO A LIRI, SANT'AMBROGIO SUL GARIGLIANO, SANT'ANDREA DEL GARIGLIANO, SANTA POLLINARE, SANTOPADRE, SETTEFRATI, SGURGOLA, SORA, STRANGOLAGALLI, SUPINO, TERELLE, TORRE CAJETANI, TORRICE, TRIVIGLIANO, VALLECORSIA, VALLEMAIO, VALLEROTONDA, VICALVI, VICO NEL LAZIO, VILLA LATINA, VILLA SANTA LUCIA, VITICUSO.
<b>VITERBO</b>	ARLENA DI CASTRO, BARBARANO ROMANO, BASSANO ROMANO, BLERA, CALCATA, CANEPINA, CANINO, CAPRANICA, CAPRAROLA, CARBOGNANO, CASTEL SANT'ELIA, CIVITA CASTELLANA, CORCHIANO, FABRICA DI ROMA, FALERINA, GALLESE, MONTEROSI, MONTALTO, MONTE ROMANO, RONCIGLIONE, SUTRI, TESSENNANO, TUSCANIA, VALLERANO, VIGNANELLO, VITERBO, VILLA SAN GIOVANNI IN TUSCIA.



C) di approvare, nelle more della definizione del piano d'azione nazionale, il “Piano d'azione regionale per il contenimento e l'eradicazione del punteruolo rosso delle palme” allegato al presente provvedimento e di esso facente parte integrante e sostanziale, redatto sulla base delle “Linee guida per l'adozione delle misure fitosanitarie per il controllo del *Rhynchophorus ferrugineus* (Olivier)-Punteruolo rosso della palma”, approvate dal Comitato Fitosanitario Nazionale nella seduta del 22/1/2010, contenente le misure ufficiali volte al contenimento ed all'eradicazione dell'organismo nocivo.

D) di prescrivere l'obbligo, “nella zona infestata”, ai proprietari e/o i conduttori a qualsiasi titolo di vegetali di palma infestati da punteruolo rosso, ai sensi dell'art. 8 del decreto MIPAAF 9 novembre 2007 e dell'art. 50, lettere g) e i) del DLgs n. 214 del 19 agosto 2005, di:

- attuare immediatamente le misure fitosanitarie sui vegetali di palma infestati dal punteruolo rosso delle palme, nel rispetto delle prescrizioni rappresentate nell'allegato I alla presente determinazione “Piano d'azione regionale per il contenimento e l'eradicazione del punteruolo rosso delle palme”,

**previa**

- notifica, secondo l'apposito modello di cui all'Allegato II alla presente determinazione, al Servizio Fitosanitario Regionale ed al Comune sul cui territorio è ubicata la palma infestata, con un anticipo di almeno 5 giorni lavorativi, per i dovuti controlli.

Tutti gli oneri derivanti dall'esecuzione delle misure fitosanitarie imposte, sono a carico dei proprietari e/o i conduttori a qualsiasi titolo di vegetali di palma, ai sensi dell'art. 11 del sopracitato Decreto Ministeriale 9/11/2007e dell'art. 56 del DLgs n. 214 del 19 agosto 2005.

E) Le Amministrazioni Comunali i cui territori ricadono nella zona delimitata concorrono alla salvaguardia delle palme attraverso la verifica sull'esecuzione delle misure prescritte nella presente determinazione, anche attraverso l'emanazione di atti per la loro attuazione al fine di tutelare il patrimonio palmicolo, la pubblica incolumità e il decoro urbano, per effetto del combinato disposto dell'art. 54 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, dell'art. 2 del Decreto del Ministero dell'Interno 5 agosto 2008 “Incolumità pubblica e sicurezza urbana: definizione e ambiti di applicazione”e del decreto MIPAAF 9 novembre 2007.

F) Nella zona cuscinetto ed in quella indenne vige l'obbligo che chiunque sospetti o accerti la comparsa dell'organismo nocivo deve darne immediata comunicazione al Servizio Fitosanitario Regionale che dispone specifici accertamenti.

La mancata esecuzione delle misure fitosanitarie, ai sensi dell'art. 54, comma 23, del DLgs n. 214 del 19 agosto 2005, comporta la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 500 ad euro 3.000.

Le presente determinazione, a motivo dell'emergenza fitosanitaria, entra in vigore il giorno stesso della sua adozione e sarà pubblicata sul Sito internet e sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.

Il Direttore del Dipartimento  
Dott. Luca Fegatelli

## **Allegato I – PIANO D'AZIONE REGIONALE PER IL CONTENIMENTO E L'ERADICAZIONE DEL PUNTERUOLO ROSSO DELLE PALME.**

I risultati dei controlli annuali degli ultimi 3 anni evidenziano che l'eliminazione dell'organismo nocivo entro il periodo supplementare di un anno non risulta possibile, pertanto le misure fitosanitarie di seguito descritte, costituiscono il piano d'azione regionale che il Servizio Fitosanitario Regionale del Lazio intende attuare, concentrando le azioni innanzitutto sul contenimento e sulla soppressione dell'organismo nocivo *Rhynchophorus ferrugineus* (Olivier) nella zona infestata e mantenendo l'eliminazione come obiettivo di più lungo termine. Le Amministrazioni Comunali, per effetto dell'art. 8 del decreto MIPAAF 9 novembre 2007 e del combinato disposto dell'art. 54 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e dell'art. 2 del Decreto del Ministero dell'Interno 5 agosto 2008 "Incolunità pubblica e sicurezza urbana: definizione e ambiti di applicazione", concorreranno utilmente alla salvaguardia delle palme attraverso la verifica sull'esecuzione delle misure fitosanitarie del piano di azione, attraverso l'emanazione di atti per la loro attuazione anche al fine di tutelare la pubblica incolumità e il decoro urbano.

### **A. MONITORAGGIO**

Nelle zone cuscinetto e nelle zone indenni, allo scopo di conoscere l'evoluzione della diffusione del Punteruolo rosso ed intervenire tempestivamente per la sua eliminazione, il Servizio Fitosanitario regionale attua un monitoraggio intensivo.

Gli Ispettori fitosanitari e il personale tecnico di supporto di cui all'art. 35 del D.lgs 214/05 espressamente incaricati, eseguono annualmente, con la collaborazione delle amministrazioni comunali per quanto di loro competenza, indagini ufficiali per rilevare l'eventuale presenza dell'organismo nocivo attraverso ispezioni visive.

Nelle zone indenni il monitoraggio visivo, potrà essere supportato dall'utilizzo di trappole a feromone. In tal caso le trappole saranno posizionate ad almeno 100 metri dai vegetali di palma sensibili.

Le operazioni di monitoraggio sono tese alla ricerca dei primi sintomi dell'infestazione, ponendo particolare attenzione alle foglie, le quali prima di assumere il classico aspetto ad ombrello, con collasso delle foglie centrali, quasi sempre mostrano specifici sintomi, spesso visibili anche da terra, quali:

- rachidi fogliari spezzati;
- foglie (pinne) più o meno seghettate;
- presenza di rosone o bozzoli sui rachidi fogliari;
- torsione delle foglie e asimmetria della chioma

Occasionalmente l'attacco può essere localizzato alla base dello stipite, in tal caso il fogliame è del tutto asintomatico e la parte del tronco infestata risulta al tatto poco consistente, ed emette un odore di tessuti marcescenti e in fermentazione.

### **B. INTERVENTI PREVENTIVI SULLE PALME SENSIBILI NON INFESTATE**

La strategia di difesa di tipo preventivo dal *Rhynchophorus ferrugineus* (Olivier), si basa sull'utilizzo di accorgimenti tecnici che evitino o limitino la possibilità di insediamento dell'organismo nocivo sulle palme, consistenti in:

- accurate ispezioni periodiche su tutte le piante sensibili all'attacco del parassita;
- idonea potatura di foglie e infiorescenze secche da effettuarsi nel periodo invernale, quando gli adulti non volano, con eliminazione dei residui ottenuti;
- evitare i tagli delle foglie verdi durante il periodo primaverile-estivo o, se proprio indispensabili, coprire e disinfettare le ferite con mastici eventualmente associati a insetticidi, in quanto la superficie di taglio è attrattiva nei confronti dell'insetto. Se i tagli sono effettuati in inverno, quando l'attività di volo dell'insetto è minore,

bisogna tenere in considerazione che le ferite possono essere suscettibili di attacchi fungini in quanto cicatrizzano più lentamente;

- trattamenti con l'impiego di prodotti fitosanitari registrati o formulazioni contenenti nematodi entomoparassiti, da distribuire in maniera lenta così da garantire la completa bagnatura delle fibre della corona fogliare, utilizzando volumi di soluzione adeguati alla dimensione della palma ed assicurando la copertura, con cadenza mensile, dalla primavera all'autunno;
- cattura massale mediante trappole a feromone posizionate ad almeno 100 metri dai vegetali di palma sensibili, con soppressione degli individui catturati;
- protezione fisica dei vegetali, ove possibile, mediante reti anti insetto da posizionare opportunamente intorno allo stipite ed alla corona fogliare, da aprile a settembre, onde impedire l'ovideposizione dell'organismo nocivo.

### **C. INTERVENTI CURATIVI PER LE PALME AI PRIMI STADI DI INFESTAZIONE**

Qualora le palme infestate dal punteruolo rosso, non siano del tutto compromesse per devitalizzazione dell'apice vegetativo, i proprietari e/o i conduttori a qualsiasi titolo di vegetali di palma, tenuto anche conto del valore ambientale di taluni vegetali, eseguono interventi curativi allo scopo di ottenere il risanamento del vegetale, con tutti gli oneri a proprio carico e sotto la propria responsabilità.

Il proprietario o conduttore a qualsiasi titolo dei vegetali di palma infestati, in questi casi, notifica al Comune ove è ubicata la palma ed al Servizio Fitosanitario a mezzo fax al n.06/51686828, con un anticipo di almeno 5 giorni lavorativi, l'intenzione di procedere al risanamento per i dovuti controlli, tramite l'apposito modello di cui all'Allegato II delle presente determinazione.

Il risanamento delle palme infestate può essere effettuato con le seguenti misure fitosanitarie:

- trattamenti ad azione insetticida con l'impiego di prodotti fitosanitari registrati o formulazioni contenenti nematodi entomoparassiti, privilegiando le modalità di applicazione a basso impatto ambientale, da distribuire in maniera lenta così da garantire la completa bagnatura delle fibre della corona fogliare e della porzione di stipite interessato dall'attacco, utilizzando volumi di soluzione adeguati alla dimensione della palma;
- trattamenti di potatura di risanamento, effettuati da personale specializzato, consistenti nella rimozione del materiale vegetale infestato e copertura delle superfici di taglio attraverso mastici attivati con prodotti insetticidi e fungicidi. **Tutto il materiale vegetale infestato rimosso deve essere distrutto mediante idoneo trattamento termico o con triturazione meccanica fine, assicurandosi che i materiali di risulta ottenuti abbiano dimensioni inferiori ai 2 cm.**

Entro e non oltre 15 giorni dallo smaltimento, deve essere trasmessa al Servizio Fitosanitario Regionale a mezzo fax n.06/51686828, apposita documentazione comprovante il corretto trattamento e smaltimento del materiale infestato, quale garanzia di corretta attuazione delle misure fitosanitarie sopra individuate. Nel caso di lavori effettuati da terzi, la corretta esecuzione dei lavori va attestata dalla ditta che ha effettuato i lavori. Qualora invece lo smaltimento venga effettuato mediante un idoneo trattamento termico da parte dell'obbligato, la documentazione è costituita da un'autodichiarazione resa ai sensi del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000 dal proprietario della palma comprovante l'avvenuto corretto smaltimento del materiale infestato.

**Le palme sottoposte a questi interventi, se pur risanate, sono comunque suscettibili di successive infestazioni da parte del punteruolo rosso, per cui è necessario attuare in aggiunta gli interventi di cui al punto B.**

Il risultato positivo degli interventi di risanamento, deve essere comunicato al Servizio Fitosanitario Regionale, a mezzo fax al n. 0651686828, entro e non oltre i 6 mesi dal loro inizio. Qualora, invece, tali interventi non abbiano realizzato il risanamento della palma, la stessa deve

essere abbattuta e smaltita, con gli obblighi e le modalità descritte al punto D, con tutti gli oneri a carico del proprietario. Il Servizio Fitosanitario Regionale si riserva di intervenire in tutte le fasi di attuazione delle misure fitosanitarie, al fine di verificarne la corretta esecuzione e prevenire abusi.

#### **D. ABBATTIMENTO DI PALME INFESTATE DAL PUNTERUOLO ROSSO**

L'abbattimento di una palma infestata da punteruolo rosso è finalizzato alla distruzione dell'organismo nocivo che è presente al suo interno in forma di colonia, nei suoi diversi stadi evolutivi di larva, pupa (in pupari) ed adulto.

Nella quasi totalità dei casi, la colonia infestante si insedia nella porzione apicale della palma, prediligendo come nutrimento i tessuti della grossa ed unica gemma. Le gallerie larvali sono pure presenti nei tessuti vegetali circostanti la gemma, ed i pupari sono di norma posizionati negli strati più superficiali dello stipite e spesso emergono dai grossi e carnosì piccioli fogliari. Pertanto la parte di fusto che non presenta gallerie e/o cavità e/o marciumi, può ritenersi non infestata.

Sotto il profilo fitosanitario, la distruzione della porzione infestata, con le modalità sotto indicate, è obbligatoria ai fini dell'eradicazione dell'infestazione. Si ritiene opportuno che sia abbattuta contemporaneamente alla parte infestata, anche la parte in cui non sono presenti gallerie e/o cavità e/o marciumi, in quanto se lasciata in "piedi", tale porzione di vegetale perde di stabilità e rappresenta quindi un rischio per persone, animali e cose ad essa circostanti.

La parte non infestata della palma costituisce un residuo vegetale che non richiede particolari misure per l'abbattimento e lo smaltimento, se non quelle previste per qualsiasi altro residuo di natura vegetale. Gli interventi sulla porzione non infestata possono, quindi, essere effettuati in modo differenziato e differito nel tempo, rispetto alla parte infestata, purché la porzione di fusto, eventualmente lasciata in piedi, sia trattata con paste protettive per impedire reinfestazioni. Nel caso in cui l'infestazione riguardi la parte basale del fusto, è obbligatorio eseguire gli interventi di abbattimento e distruzione dell'intera pianta.

Il proprietario o conduttore a qualsiasi titolo dei vegetali di palma infestati, in questi casi, notifica al Comune ove è ubicata la palma ed al Servizio Fitosanitario a mezzo fax al n.06/51686828, con un anticipo di almeno 5 giorni lavorativi, che procederà all'abbattimento ed allo smaltimento della parte infestata del vegetale con tutti gli oneri a proprio carico, per i dovuti controlli, tramite l'apposito modello di cui all'Allegato II delle presente determinazione.

Di seguito si prescrivono le misure fitosanitarie da attuare per l'abbattimento e lo smaltimento dei vegetali di palma infestati dal punteruolo rosso:

- operare evitando giorni con forte piovosità, che possono rallentare l'esecuzione degli interventi, e giornate con ventosità eccessiva, che possono favorire il volo degli adulti;
- coprire l'area sottostante la proiezione della chioma della pianta da abbattere con teli di plastica dello spessore di almeno 0,40 millimetri, al fine di impedire la caduta del materiale infestato sul terreno nudo e di agevolare le operazioni di raccolta delle parti vegetali tagliate e di tutti gli stadi di sviluppo dell'insetto caduti accidentalmente al suolo;
- predisporre il cantiere di lavoro con almeno due operatori, di cui uno addetto ai tagli in sommità e uno a terra per consentire la raccolta immediata e tempestiva dei materiali di risulta;
- asportare le foglie e coprire l'apice vegetativo con imballaggi avvolgenti (reti antinsetto o teloni di plastica di adeguato spessore e resistenza);
- procedere con il taglio della palma a sezioni successive, osservando con cura la sezione di taglio, considerando che la parte infestata del vegetale si esaurisce solo quando non sono più visibili gallerie e/o cavità e/o marciumi;
- raccogliere e confinare in imballaggi avvolgenti (reti antinsetto o teloni di plastica di adeguato spessore e resistenza) tutti i residui infestati depositati sul telone di plastica;
- procedere alla soppressione tempestiva di tutti gli stadi di sviluppo dell'insetto, che potrebbero accidentalmente liberarsi nell'area circostante ricorrendo a qualsiasi mezzo idoneo quali: la raccolta manuale con confinamento in recipienti chiusi e attivati con

sostanze insetticide, l'eliminazione per compressione meccanica, la bruciatura con bruciatori a gas;

- procedere alla distruzione ed allo smaltimento dei materiali di risulta infestati mediante idoneo trattamento termico o triturazione meccanica fine, assicurandosi che i materiali di risulta ottenuti abbiano dimensioni inferiori ai 2 cm;
- qualora non sia possibile effettuare la distruzione in loco, e sia necessario trasportare il materiale infestato in un sito diverso da quello di abbattimento, è necessario confinare lo stesso in imballaggi avvolgenti (reti antinsetto o teloni di plastica di adeguato spessore e resistenza) e/o utilizzare per il trasporto camion chiuso o telonato, per impedirne dispersioni accidentali;
- trasmettere al Servizio Fitosanitario Regionale a mezzo fax n.06/51686828, entro e non oltre i 15 giorni dallo smaltimento, apposita documentazione comprovante il corretto trattamento e smaltimento del materiale infestato, quale garanzia di corretta attuazione delle misure fitosanitarie sopra individuate. Nel caso di lavori effettuati da terzi, la corretta esecuzione dei lavori va attestata dalla ditta che ha effettuato i lavori. Qualora invece lo smaltimento venga effettuato mediante un idoneo trattamento termico da parte dell'obbligato, la documentazione è costituita da un'autodichiarazione resa ai sensi del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000 dal proprietario della palma comprovante l'avvenuto corretto smaltimento del materiale infestato.

Il Servizio Fitosanitario Regionale si riserva di intervenire in tutte le fasi di attuazione delle misure fitosanitarie, al fine di verificarne la corretta esecuzione e prevenire abusi.

Al Servizio Fitosanitario Regionale  
Via Rosa Raimondi Garibaldi, 7 – 00145 – Roma  
Fax: 0651686828

Al Comune di \_\_\_\_\_

**OGGETTO:** Notifica di esecuzione misure fitosanitarie su palme infestate da punteruolo rosso.

Il/La sottoscritt \_\_\_\_\_ nat\_ a \_\_\_\_\_ prov. \_\_\_\_\_  
il \_\_\_\_\_ residente in \_\_\_\_\_ Comune \_\_\_\_\_  
prov. \_\_\_\_\_ Telefono \_\_\_\_\_ Mail \_\_\_\_\_  
in qualità di  proprietario\*;  conduttore a qualsiasi tiolo\* di n. \_\_\_\_\_ palme (specie: \_\_\_\_\_)  
ubicate in via \_\_\_\_\_ Comune \_\_\_\_\_ prov. \_\_\_\_\_  
con evidenti sintomi di infestazione da punteruolo rosso

**DICHIARA E NOTIFICA**

che in data: \_\_\_\_\_ eseguirà sulla/e palma/e infestata/e dal punteruolo rosso la seguente misura fitosanitaria\*:

**A. Abbattimento e distruzione della/e propria/e palma/e in quanto definitivamente compromessa/e dall'infestazione del punteruolo rosso, nel rispetto delle procedure sotto elencate, con tutti gli oneri a proprio carico:**

- le operazioni avverranno in assenza di pioggia e vento forte, coprendo l'area sottostante la proiezione della chioma della pianta da abbattere con teli di plastica dello spessore di almeno 0,40 millimetri;
- il cantiere di lavoro sarà predisposto con almeno due operatori, di cui uno addetto ai tagli in sommità e uno a terra per consentire la raccolta immediata e tempestiva dei materiali di risulta;
- il taglio della palma sarà effettuato a sezioni successive, avendo cura di asportare le foglie e coprire l'apice vegetativo con imballaggi avvolgenti (reti antinsetto o teloni di plastica di adeguato spessore e resistenza). L'operatore osserverà con cura la sezione di taglio, considerando che **la parte infestata del vegetale si esaurisce solo quando non sono più visibili gallerie e/o cavità e/o marciumi**;
- tutti i residui infestati depositati sul telone di plastica a fine operazione saranno raccolti e confinati imballaggi avvolgenti (reti antinsetto o teloni di plastica di adeguato spessore e resistenza) e tutti gli stadi di sviluppo dell'insetto che potrebbero accidentalmente liberarsi durante le operazioni di abbattimento saranno tempestivamente soppressi;
- qualora la distruzione e lo smaltimento dei materiali di risulta infestati non sia effettuata in loco, e sia necessario trasportarli in un sito diverso da quello di abbattimento, tutto il materiale infestato sarà confinato in imballaggi avvolgenti (reti antinsetto o teloni di plastica di adeguato spessore e resistenza) e/o trasportato con camion chiuso o telonato, per impedirne dispersioni accidentali;
- la distruzione e lo smaltimento dei materiali di risulta infestati, avverrà mediante\*:
  - idoneo trattamento termico;
  - triturazione meccanica fine, assicurandosi che i materiali di risulta ottenuti abbiano dimensioni inferiori ai 2 cm.

Il sottoscritto si obbliga a trasmettere al Servizio Fitosanitario Regionale a mezzo fax n.06/51686828, entro e **non oltre i 15 giorni** dallo smaltimento, apposita documentazione comprovante il corretto trattamento e smaltimento del materiale infestato, quale garanzia di corretta attuazione delle misure fitosanitarie sopra individuate. Nel caso di lavori effettuati da terzi, la corretta esecuzione dei lavori va attestata dalla ditta che ha effettuato i lavori, qualora invece lo smaltimento venga effettuato mediante un idoneo trattamento termico da parte dell'obligato, la documentazione è costituita da un'autodichiarazione resa ai sensi del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000 dal proprietario della palma comprovante l'avvenuto corretto smaltimento del materiale infestato.

**B. Risanamento della/e propria/e palma/e in quanto infestata/e ad uno stadio iniziale, con tutti gli oneri a proprio carico, mediante la seguente procedura\*:**

- trattamenti ad azione insetticida con l'impiego di prodotti fitosanitari registrati, privilegiando le modalità di applicazione a basso impatto ambientale;
- trattamenti di potatura di risanamento, effettuati da personale specializzato, consistenti nella rimozione del materiale vegetale infestato e copertura delle superfici di taglio attraverso mastici attivati con prodotti insetticidi e fungicidi. Tutto il materiale vegetale infestato rimosso verrà distrutto secondo le procedure riportate al punto **A**, mediante\*:
  - idoneo trattamento termico;
  - triturazione meccanica fine, assicurandosi che i materiali di risulta ottenuti abbiano dimensioni inferiori ai 2 cm.

Il sottoscritto si obbliga a comunicare a questo Servizio Fitosanitario a mezzo fax al n.06/51686828, i risultati di tali interventi entro e **non oltre 6 mesi** dal loro inizio, ed a procedere, qualora tali interventi non consentano il risanamento della/e palma/e, al loro abbattimento e smaltimento secondo le procedure riportate al punto **A**, comunicando a questo Servizio Fitosanitario Regionale a mezzo fax al n.06/51686828 ed al Comune sul cui territorio è ubicata la palma, con un anticipo di **almeno 5 giorni lavorativi**, la data dell'intervento per i dovuti controlli;

Il sottoscritto dichiara di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 10 della Legge 675/96, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

\_\_\_\_\_  
(luogo e data)

Il dichiarante  
\_\_\_\_\_

**La presente notifica debitamente compilata deve essere sottoscritta e inviata unitamente alla fotocopia leggibile di un documento di identità in corso di validità del dichiarante.**

\* Barrare con una croce l'opzione prescelta.